

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 .....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

18 MAG. 1999

ADDI' **18 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

ASSENTI:

COSENTINO, DONATO, LUCISANO, META E PIZZUTELLI.

DELIBERAZIONE N° 2618

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Cantalupo in Sabina (Ri).



OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Cantalupo in Sabina (RI).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTE le Leggi Regionali n.73 del 4.12.1989 e n.38 del 9.06.1992 concernenti disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.8.98 con la quale il Comune di Comune di Cantalupo in Sabina (RI) ha stabilito di modificare ed integrare il precedente Regolamento per la disciplina del servizio in oggetto al fine di renderlo conforme alla normativa vigente;

RILEVATO che il Regolamento in questione risulta conforme alle prescrizioni delle citate LL.RR. nn.73/89 e 38/92;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare il Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa mediante autobus, adottato dal Comune di Cantalupo in Sabina (RI) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.8.98, allegato alla presente deliberazione;

- Pertanto il servizio di noleggio da rimessa con conducente sarà svolto, nel Comune di Cantalupo in Sabina (RI) mediante l'impiego di n. 1 (uno) autobus, da n. 54 posti.

Atto non soggetto al controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n.127.

10 GIU. 1999

UF/12.99/sp

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE





# COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

Tel. 0765/514031

PROVINCIA DI RIETI

Fax 0765/514667

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

< SEDUTA DEL 10.08.1998 >

< DELIBERAZIONE N° 33 >

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. 28/98.**

\*\*\*\*\*

L'anno Milleenovecentonovantotto addì 10 del mese di AGOSTO alle ore 18,30 e seg. nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
1) CITTADINI Aldo	si	
2) TOGNARINI Clemente	si	
3) CERQUETANI Angelo	si	
4) PASTORELLI Vincenzo	si	..... DEL
5) CERQUETANI Paolo	si	..... ALLEG. alla DELIB. N. ....
6) VALENTI Carla		si
7) FABIANI Alfiero		si
8) MALIZIA Benedetta	si	ALLEG. alla DELIB. N. 2679
9) MATTEI Sonia	si	DEL 18 MAG. 1999
10) FEDERICO Domenico		si
11) TODESCO Teodorica		si
12) BLANCHE'ITI Omero		si
13) URBANI Marco		si
<b>TOTALI</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Francesco Valente il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cittadini Aldo - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di C.C. n°33 del 10.08.1998, ad oggetto: integrazione delibera C.C. n° 28/98 ", recante in calce i pareri favorevoli ai sensi dell'art.5: della legge 08.06.1990 n°142;

UDITA la relazione del Sindaco ;

SENTITI i vari interventi;

Con voti unanimi palesemente espressi

## D E L I B E R A

1) Di integrare, per le suesposte ragioni, quanto già deliberato con atto consiliare n° del 17.06.1998, con le seguenti modifiche;

a) - art.3, comma 2°, all'art.20, comma 2° e all'art.21, comma 2° si sostituisce Consiglio Comunale con Giunta Comunale;

b) - all'art.23, comma 2° si sostituisce L.R.74/78, con L.R. 26/92:

2) Di riapprovare, in conseguenza, l'allegato Regolamento per il servizio di rimessa mediante Autobus, parte integrante e sostanziale della presente, che si compone di n° articoli.

FL

da



legge  
Riet  
inter  
stes:



# COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

Tel. 0765/514031

PROVINCIA DI RIETI

Fax 0765/514667

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N° 33 DEL 10-08-1998

**OGGETTO: "Integrazione del C.C. 28/98."**

VISTA la delibera C.C. n° 28 del 17.06.1998, ad oggetto: "Approvazione Regolamento per disciplina di nolegg da rimessa mediante autobus L.R. 73/89";

VISTA la nota di chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. di Rieti in data 29.06.1998, prot. n° 2152;

RITENUTE accoglibili le richieste del CO.RE.CO, e quindi, integrare quanto deliberato in precedenza, e riapprovare il regolamento di che trattasi con le modifiche necessarie;

VISTA la legge 08.06.1990, n° 142;

VISTA la legge 15.05.1997, n° 127;

VISTO lo Statuto Comunale


## PROPONE

1) Di integrare, per le suesposte ragioni, quanto già deliberato con atto consiliare n° 28 del 17.06.1998, con le seguenti modifiche;

a) - art. 3, comma 2°, all'art. 20, comma 2° e all'art. 21, comma 2° si sostituisce Consiglio Comunale con Giunta Comunale;

b) - all'art. 23, comma 2° si sostituisce L.R. 74/78, con L.R. 26/92.

2) Di riapprovare, in conseguenza, l'allegato Regolamento per il servizio di rimessa mediante Autobus, parte integrante e sostanziale della presente, che si compone di n° 26 articoli.



IL SINDACO  
(Cittadini Aldo)



OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Cap. ....  Competenza  Residui

Somma stanziata. .... (+) L.			
Variazioni in aumento ... (+) L.			
Variazioni in diminuzione (-) L.			
Somme già impegnate ... (-) L.			
Somma disponibile L.			

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

*«5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto»*

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. ....

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

*«1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile, necessariamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legalità». I pareri sono visati nella deliberazione.*

*2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

*3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*

*4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto»*

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:	
	<i>Favorevole</i>	
	Data .....	Il Responsabile <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:	
	Data .....	Il Responsabile .....
IL SEGRETARIO COMUNALE		
	Data .....	Il Segretario <i>[Signature]</i>

DATA DELLA SEDUTA	Giorno del giorno corrente	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE

Deliberazione N. ....



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL CONSIGLIERE  
Tognarini Clemente

IL PRESIDENTE  
Aldo Cittadini

IL SEGRETARIO  
Dott. Valente Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 47, legge 8 giugno 1990, n° 142)

N° \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Certifica il sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente è pubblicata il giorno 12-08-1998 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Il 12-08-1998  
IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Valente Francesco

E' copia conforme all'originale.

Il 12-08-1998

Visto: IL SINDACO  
Aldo Cittadini

IL SEGRETARIO  
Dott. Valente Francesco

Si attesta che copia della presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale a partire dal 13-08-98 al 28-08-98

Il 12-08-98

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Valente Francesco

**ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza interventi di opposizione o ricorsi, per cui è divenuta esecutiva a tutti gli effetti.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Valente Francesco

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 46, Legge 8 giugno 1990, n° 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale ed è pervenuta al CO.RE.CO.-Sez decentrata di Rieti in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_ e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti alcun provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Valente Francesco

18-08-1998

44

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

RIETI

Prot. N. 14822 Allegato

Rieti, li 29 GEN 1998

cod. Fisc.: 80001090572 e p. Iva: 00565760576


Risposta al foglio N. del

Oggetto: Richiesta parere sulla bozza di regolamento per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus.

AL COMUNE DI  
02040 CANTALUPO (RI)

In riferimento alla richiesta di cui alla nota prot.n. 6372 del 20/11/1997, si comunica che, con provvedimento n. 287/XVIII del 22/12/1997, questa Camera di Commercio ha espresso parere favorevole alla bozza di regolamento per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante un autobus, così come trasmesso da codesto Spett.le Comune.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Francesco Di Renzo)



Si prega di trattare per ogni lettera in sole argomenti e indicare nella risposta il N. di protocollo





REGIONE LAZIO  
ente provinciale turismo | rieti


Loris

PROT. n. 2545

OGGETTO:

Parere

Rieti, 25 novembre 1997



AL COMUNE di

CANTALICCI (Rieti)

A seguito Vs. nota del 25.11.97 Prot. n. 6373 si esprime parere favorevole alla richiesta in essa contenuta perchè in regola con le norme previste dalle vigenti leggi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Loris Scopigno)





**COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA**

Tel. 0765/514031

PROVINCIA DI RIETI

Fax 0765/514687

*G.M. N° 250  
del 30/10/1999*

ALLEG. alla DELIB. N. *2618*  
DEL *9* MAG 1999

# REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE  
AUTOBUS.

(Legge Regionale 04 dicembre 1989, n° 73)



## INDICE

Art. 1 - Disciplina del servizio.	pag. 2
Art. 2 - Determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire a servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze autobus assentibili.	pag. 2
Art. 3 - Licenza comunale di esercizio.	pag. 3
Art. 4 - Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio.	pag. 3
Art. 5 - Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio.	pag. 4
Art. 6 - Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus.	pag. 5
Art. 7 - Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio.	pag. 5
Art. 8 - Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali di esercizio.	pag. 7
Art. 9 - Domanda per ottenere il rinnovo o il trasferimento della licenza di esercizio	pag. 7
Art. 10 - Cause di impedimento al rilascio od al rinnovo della licenza di esercizio.	pag. 8
Art. 11 - Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli, degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente.	pag. 8
Art. 12 - Sostituzioni degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti.	pag. 9
Art. 13 - Contachilometri e cronotachigrafo.	pag.10
Art. 14 - Inizio e modalità di gestione del servizio.	pag.10
Art. 15 - Responsabilità nell'esercizio.	pag.11
Art. 16 - Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio.	pag.11
Art. 17 - Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa.	pag.12
Art. 18 - Sospensione della corsa.	pag.13
Art. 19 - Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato.	pag.14
Art. 20 - Sospensione della licenza comunale di esercizio.	pag.14
Art. 21 - Decadenza della licenza comunale di esercizio.	pag.14
Art. 22 - Contravvenzioni.	pag.15
Art. 23 - Attività di vigilanza e di controllo.	pag.15
Art. 24 - Tassa comunale per il rilascio o il rinnovo della licenza di esercizio.	pag.15
Art. 25 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali.	pag.16
Art. 26 - Disposizioni finali.	pag.16



Art. 1  
Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolate secondo le prescrizioni di cui all'art. 85, comma 3<sup>a</sup> - del D.L. 30 aprile 1992, n° 285 ed in conformità all'uso dello stesso D.L. sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato da:

- a) dal D.L. 30 aprile 1992, n° 285;
- b) dai regolamenti CEE nn° 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;
- c) dalla Legge 14/02/1974, n° 62 e 14/08/1974, n° 394;
- d) dal Decreto Ministeriale 18/04/1977 e successive integrazioni e modificazioni;
- e) dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18/06/1931, n° 773 nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione 06/05/1940, n° 635;
- f) dal D.P.R. 24/07/1977, n° 616;
- g) dalla L. R. 04/12/1989, n° 73, dalla L. R. 09/06/1992, n° 38, dal D.M. 20/12/1991, n° 448 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- h) dalle disposizioni del presente regolamento;

Art. 2

Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire a servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze autobus assentibili.

1. In conformità ai principi recati dall'art. 3 - 3<sup>a</sup> comma - della L.R. 04/12/1989, n° 73, sentite le Organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale nonché la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le strutture di promozione turistica, competente per territorio e tenuti presenti le prescrizioni di cui al D.M. 18/04/1976 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il numero ed il tipo di autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ed il corrispondente numero di licenze autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo Comune, viene determinato come segue:

- n° 1 autobus da n° 54 posti.



### Art. 3

#### Licenza comunale di esercizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio di rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus occorre il possesso, oltrechè della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18/06/1931, n° 773, di apposita licenza comunale.

2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata dalla ~~Giunta~~ Giunta Comunale sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti rispettivamente ai successivi artt. 6 e 8 del presente regolamento sentito il parere delle Organizzazioni di Categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal D.M. 18/04/1977 e sue modifiche ed integrazioni.

4. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentibile ai sensi del precedente art. 2.

5. Il Comune trasmette alla Regione, Assessorato ai Trasporti copia della licenza comunale di esercizio rilasciata onde consentire alla stessa Regione l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

### Art. 4

#### Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di anni 8 decorrente dalla data del suo rilascio.

Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per uguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi artt. 20, 21 e 22.

2. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che saranno trascorsi 5 anni dal suo rilascio, esclusi casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

3. Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.

4. Il trasferimento della licenza di esercizio non può avere comunque luogo senza l'assenso del Consiglio Comunale.

5. In ogni caso, a rinnovo e trasferimento della licenza di esercizio si dà corso previo accertamento rispettivamente della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo art. 5 nonchè previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato delle cause di impedimento di cui al successivo art. 10.



6. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che saranno trascorsi 5 anni dal trasferimento della prima.

#### Art. 5

#### Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali ed a imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonchè ad Enti ed aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:

a) per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di Enti e di aziende pubbliche tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante dell'impresa, Enti ed aziende pubbliche predette. Ai fini dei rilasci delle autorizzazioni in parola, i membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani;

b) per le ditte individuali di risiedere nel Comune;

c) per le ditte individuali, le imprese, gli Enti e le aziende pubbliche, di avere ubicato la propria sede od ufficio nel territorio del Comune che istituisce il servizio nonchè di disporre, nello stesso territorio, di attrezzature e di idonei immobili o di aree attrezzate per il ricovero degli autoveicoli e per lo svolgimento dell'attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio;

d) per i titolari delle ditte individuali di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli e dell'iscrizione all'albo professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti (Ufficio provinciale M.C.T.C.) ai sensi dell'art. 8 del D.M. 20/12/1991, n° 448. Nel caso di imprese, di Enti o di aziende pubbliche l'abilitazione relativa all'idoneità professionale di cui al D.M. n° 448/91, dovrà essere posseduta dall'Amministratore o legale rappresentante o direttore designato per conto della medesima persona giuridica richiamata, mentre l'abilitazione alla guida dovrà essere posseduta dai dipendenti adibiti all'esercizio dell'attività;

e) per le ditte individuali e imprese di essere iscritte negli albi e/o nei registri previsti dalle leggi vigenti;

f) di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

g) di essere in possesso della licenza amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18/06/1931, n° 773;

h) di essere proprietari degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e di fabbricazione alla data di avvio del servizio stesso non superiore ai 10 anni.



## Art. 6

Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus

1. La istituzione nel territorio del Comune di Cantalupo in Sabina del noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus è deliberata con proprio provvedimento dal Consiglio Comunale sulla base delle seguenti prescrizioni:

- a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio;
- b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
- c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 8 del presente regolamento;
- d) determina in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art. 5, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere;
- e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 10, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;
- f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

## Art. 7

Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio.

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco del Comune.

2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art. 6, il richiedente deve specificare oltre la propria qualifica ed alle proprie complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e di partita IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli nonché l'ubicazione, nel territorio del Comune che istituisce il servizio medesimo, della sede degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

3. Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) licenza di polizia amministrativa, ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. 18/06/1931, n° 773;
- b) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;



c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone e per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi della Legge 25/07/1956, n° 860;

d) certificato di cittadinanza o di appartenenza ai Paesi della CEE ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 04/01/1968, n° 15;

e) iscrizione all'albo professionale rilasciata dal Ministero dei Trasporti (D.M. n° 448/91);

f) certificato di residenza nel Comune, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 04/01/1968, n° 15;

g) certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli;

h) certificazione medica che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del noleggjo;

i) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;

l) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di società debbono essere allegati oltre ai documenti indicati al precedente 3<sup>a</sup> comma del presente articolo sotto le lettere a), b), e) ed i), i seguenti ulteriori documenti:

a) statuto ed atto costitutivo;

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone;

c) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del competente Tribunale;

d) per le società cooperative, iscrizione all'Albo Prefettizio;

e) elenco dei soci e degli amministratori;

f) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in capo allo stesso legale rappresentante o di appartenenza ai Paesi della CEE (ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 04/01/1968, n° 15);

g) elenco del personale che intende adibire alla guida degli autoveicoli;

h) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

i) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.





5. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di Enti od aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale, debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente 3<sup>a</sup> comma del presente articolo, sotto le lettere a), b) ed h), i seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento aziendale;
- b) elenco degli amministratori e dei direttori.

#### Art. 8

Formazione della graduatoria per il rilascio della licenza comunale di esercizio.

1. In presenza di più concorrenti al rilascio della licenza comunale di esercizio, l'assegnazione della stessa ha luogo attraverso apposita graduatoria.

2. La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso:

a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;

b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana;

c) avere acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa riscontrabile attraverso:

- 1) anzianità di presenza operativa;
- 2) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- 3) il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;
- 4) il numero di uffici aperti al pubblico;
- 5) la dotazione di proprie rimesse con area attrezzata;

d) essere esercenti di autoservizi di linea.

#### Art. 9

Domanda per ottenere il rinnovo o il trasferimento della licenza di esercizio.

1. Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza di esercizio deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

2. Nel caso di rinnovo della licenza la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedente alla data di scadenza della licenza comunale stessa.



3. Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda con i documenti specificati al precedente art. 7.

#### Art. 10

Cause di impedimento al rilascio od al rinnovo della licenza di esercizio.

1. Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenza stessa, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:

a) avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;

b) essere incorso in condanne, passate ingiudicate e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n° 1423, 31/05/1965, n° 575, 13/09/1982, n° 646, 12/10/1982, n° 726, 23/12/1982, n° 936, sulla lotta alla delinquenza mafiosa;

d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione ed ad un arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;

e) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16/03/1942, n° 267;

f) essere incorso, senza successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale

g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sia da parte del Comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri Comuni;

h) essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto;

i) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5.

#### Art. 11

Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente.

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, 2<sup>a</sup> comma, lettere c) ed h) nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene



ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle licenze, da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale e composta dal Sindaco del Comune o da un suo delegato che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un Funzionario della Regione Lazio - Assessorato Trasporti e dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio più rappresentative a livello nazionale così individuate:

- n° 1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Esercenti noleggio autobus trasporti turistici - ENAT;
- n° 1 rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA;
- n° 1 rappresentante della Confartigianato.

Gli accertamenti e le verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservate, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione.

2. Nel corso del servizio, la Commissione di cui al precedente comma, è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione stessa, per i seguenti adempimenti di competenza, nonché all'Amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13 - 2<sup>a</sup> comma - della L.R. 04/12/1989, n° 73.

3. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del T.U. n° 393 del 15/06/1959.

4. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Comune, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art. 21 - 1<sup>a</sup> comma - lett. n) del presente regolamento.

## Art. 12

Sostituzioni degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti.

1. La sostituzione anche temporanea degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune, sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune, che vi provvede con provvedimento del Sindaco previo favorevole accertamento del possesso dei requisiti necessari, svolto dalla Commissione di cui al precedente art. 11.

2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione.



L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal Sindaco previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dell'autobus, esperiti dalla Commissione di cui sopra.

3. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione in via definitiva dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.

4. La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui al precedente art. 11.

### Art. 13

#### Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente, debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.

2. Gli stessi autobus debbono altresì essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla Legge 13/11/1978, n° 727.

### Art. 14

#### Inizio e modalità di gestione del servizio.

1. L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri 30 (trenta) giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso il titolare della licenza dovrà risultare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti per conto e nome del titolare stesso.



## Art. 15

### Responsabilità nell'esercizio.

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente in dipendenza o in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale, resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli la responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

## Art. 16

### Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio.

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, e le responsabilità di cui all'art. 15 del presente regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante il luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio, sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa, per almeno un anno dalla data di ciascun servizio, nello stesso foglio di viaggio, dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con l'indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'Amministrazione regionale";

b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici, copia autentica della licenza comunale di noleggio nonché le tabelle tariffarie;

c) curare la regolarità del servizio provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore all'Amministrazione comunale, ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e) comunicare per iscritto alle Amministrazioni regionali e comunali, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica dell'idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;

f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;



g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione, rilasciata dal medesimo titolare, o dal legale rappresentante dell'impresa o azienda pubblica, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse;

i) munire gli autoveicoli, oltre che di contachilometri a gradazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge 13/11/1978, n° 727;

l) iniziare il servizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio, salvo quanto contenuto all'art. 14 - comma 2<sup>a</sup> - del presente regolamento.

2. A carico dei titolari della licenza di esercizio sono posti inoltre i seguenti specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) di stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio, in caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi, sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D.L. 30/04/1992, n° 285, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi, non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

### Art. 17

Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa.

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;



c) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;

d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica;

e) visitare diligentemente, a termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di Polizia Municipale, eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile darne l'immediata restituzione al proprietario;

f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta, copia del presente regolamento;

g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia;

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;

b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

c) portare animali propri nell'autoveicolo;

d) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

e) chiedere per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

f) chiedere per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

#### Art. 18

#### Sospensione della corsa.

1. Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.



### Art. 19

#### Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato.

1. Quando i passeggeri nel luogo di arrivo intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus, sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

### Art. 20

#### Sospensione della licenza comunale di esercizio.

1. La licenza comunale di esercizio, può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in casi di infrazione o di violazione a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

2. La revoca è pronunciata con deliberazione della GIUNTA Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca, il Comune dovrà tempestivamente informare, oltre che la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

### Art. 21

#### Decadenza della licenza comunale di esercizio.

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:

a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;

d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo, senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 90 (novanta) giorni;





e) per morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'art. 4 - 3<sup>a</sup> comma - del presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi prevista, con deliberazione della GIUNTA Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Della pronuncia di decadenza, dovrà essere tempestivamente informato a cura del Comune, oltre che la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, per i provvedimenti di competenza.

#### Art. 22

##### Contravvenzioni.

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.L. 30/04/1992, n° 285, sono puniti ai sensi della vigente normativa comunale.

#### Art. 23

##### Attività di vigilanza e di controllo.

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Regione, fermo restando l'esercizio, da parte della Regione stessa, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori, ai sensi della Legge Regionale 04/12/1989, n° 73. In tale caso troveranno applicazione le disposizioni di cui ~~all'~~ *L.R. 26/92*.

#### Art. 24

##### Tassa comunale per il rilascio o il rinnovo della licenza di esercizio.

1. Per il rilascio o il rinnovo della licenza comunale di esercizio è dovuta, dal titolare della licenza stessa, la relativa tassa annuale comunale, nella misura stabilita per l'anno in corso e fino a nuova determinazione dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

2. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento in conto corrente postale n° 14988026 intestato a: Comune di Cantalupo in Sabina - Servizio di Tesoreria.



## Art. 25

### Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali.

Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio, oltrechè alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1, alle norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

2. Dopo l'approvazione del regolamento da parte della Regione Lazio, l'Amministrazione Comunale provvederà, entro due anni dall'approvazione predetta con le procedure previste dall'art. 11 del presente regolamento, alla verifica del possesso, in capo al titolare delle licenze già assentite, dei requisiti di cui al precedente art. 5 del presente regolamento, nonché all'accertamento dell'assenza a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento di cui all'art. 10 del regolamento.

